



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

Prot. 7677 del 18/09/19

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 76 DEL 17-09-2019

OGGETTO: istituzione parcheggio portatori di handicap, sosta mezzi dei VVF e istituzione

Divieto di Sosta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che nell'anno 2018 è stata realizzata una rampa per accesso portatori di handicap sulla parte pedonale di Piazza del Popolo lato con via Mannetti;

Ritenuto opportuno, conseguentemente, spostare il parcheggio per portatori di handicap in modo da posizionarlo in zona attigua a tale rampa;

Rilevata la necessità di realizzare un posto riservato ai mezzi antincendio davanti ex edificio Scuola Secondaria I° via Lungo Velino, nella zona antistante la bocchetta per presa d'acqua;

Considerate, inoltre, le diverse segnalazioni pervenute per le vie brevi inerenti la difficoltà di passaggio in caso di veicoli parcheggiati, nella parte terminale di Via San Giovanni lato dx in entrata dal civico 4 b;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover disciplinare tale area per quanto sopra;

ORDINA

Lo spostamento del parcheggio per portatori di handicap in Piazza del Popolo da fronte civici 7-8 a Via Mannetti fronte civici 10-11;

L'istituzione di uno spazio riservato ai mezzi dei VVF in Via lungo Velino davanti ex edificio Scuola Secondaria I° nella zona antistante la bocchetta per presa d'acqua;

L'istituzione del divieto di sosta in via San Giovanni lato dx in entrata dal civico 4 b.

La presente viene emanata a rettifica e annullamento di quanto emesso in presenza in contrasto con la presente

SONO ESCLUSI DA TALE DIVIETO

– I mezzi di Polizia e i mezzi di soccorso.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

IL COMANDANTE

Cap. Dott. Massimiliano Pasquali

